



TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

Via Livorno n. 60

10144 Torino

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EX ART. 6 D.LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE

SEZIONE I

REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO; DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. N. 231/2001; REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Revisione 3 – 2022 Approvata dall'Organo Amministrativo nella seduta del 30 gennaio 2023

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Funzione della Sezione I della Parte Speciale.....	3
3.	Le ipotesi di reato rilevanti.....	4
3.1	Premessa.....	4
3.2	Reati ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001	5
3.3.	Reati ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001	14
3.4.	Reati ex art. 25quinqüesdecies D.Lgs. n. 231/2001	23
4.	Organizzazione aziendale di T.N.E.....	34
5.	Principi generali di comportamento.....	35
6.	Le procedure di gestione adottate da T.N.E.	37
7.	Flussi di comunicazione e sistema disciplinare	39
8.	Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza.....	40

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità ispettive e di Vigilanza nonché con l'Autorità Giudiziaria.

In seguito agli eventuali riscontri che dovessero emergere dalle periodiche attività di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall'OdV si potrà procedere, qualora si rendesse necessario, all'implementazione della presente Sezione della Parte Speciale.

2. Funzione della Sezione I della Parte Speciale.

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione concerne i possibili comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello di T.N.E. nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Ispettive e di Vigilanza nonché dell'Autorità Giudiziaria.

L'obiettivo della Sezione I è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della Parte Speciale) e nel Codice Etico, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- 1) indicare i comportamenti e le procedure che tutti i destinatari del Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti a osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

- 2) fornire all'OdV e alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. Le ipotesi di reato rilevanti.

3.1 Premessa.

È opportuno innanzitutto definire, onde consentire una corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della Sezione I, che cosa si intenda con l'espressione "Pubblica Amministrazione".

Tale locuzione deve essere intesa nel senso più ampio possibile, come previsto dalla normativa di riferimento, comprensiva cioè di tutte le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, anche estere, degli enti pubblici, degli enti locali, delle autorità pubbliche di vigilanza.

Debbono altresì ricomprendersi nella suddetta locuzione i pubblici dipendenti, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i dirigenti e i funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici o assimilabili.

* * *

Ai sensi dell'articolo 357 co.1 – Nozione di pubblico ufficiale – del Codice penale, è "Pubblico Ufficiale" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi che attiene allo svolgimento di attività di natura legislativa (quale quella esercitata dallo Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (quale quella esercitata dai membri degli enti statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle Amministrazioni sovranazionali – ad esempio, Unione Europea, Nazioni Unite, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust ecc.), giudiziaria (quale quella esercitata dall'Autorità Giudiziaria, da Ufficiali Giudiziari, curatori o liquidatori fallimentari, ecc.) (cfr. co.2).

Nello specifico, il “Pubblico Ufficiale” è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi, poteri coercitivi (tra cui il potere di arresto, perquisizione e di contestazione di violazioni di legge, poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici) e poteri certificativi (ovvero il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso).

Ai sensi dell’art. 358 c.p., invece, l’“Incaricato di un Pubblico Servizio” è il soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio si intende “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima” (cioè di poteri autoritativi e certificativi) “e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

E’ altresì opportuno sottolineare che, al fine del riconoscimento della qualifica di “pubblico ufficiale” e, ancor più, di “incaricato di pubblico servizio” in capo a un soggetto, ciò che rileva è l’attività in concreto svolta da quest’ultimo; pertanto, anche un soggetto privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale “incaricato di pubblico servizio” quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

* * *

3.2 Reati ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001

L’art. 24 del Decreto, rubricato “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*” (Rubrica sostituita dall’articolo 5, co. 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (Co.modificato dall’articolo 5, co. 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al co.1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Co.inserito dall’articolo 5, co. 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)”.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e)”.

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall’articolo 24 del Decreto.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.).

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51.65 a Euro 1032.91

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1549: [

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea (l’art. 1, co.1, lett. e), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell’Unione europea» dopo le parole «ente pubblico») o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un

pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente" (co.modificato dall'art. 2, co.1, lett. o), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha soppresso le parole «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7)».

La fattispecie in esame si configura quando, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o a un altro ente pubblico. Gli elementi della fattispecie possono dunque in sintesi riassumersi nei seguenti:

-- artificio o raggiro: studiata trasfigurazione del vero sia simulando ciò che non esiste sia dissimulando, ovvero nascondendo, ciò che esiste. L'artificio opera sulla realtà esterna creando una falsa apparenza materiale. In alternativa, attesa la locuzione "o" utilizzata nella formulazione normativa, è richiesto il raggiro, inteso come una menzogna accompagnata da ragionamenti tali da farla sembrare realtà; il raggiro agirebbe direttamente sulla mente del soggetto ingannato;

-- induzione in errore: è necessario che il mezzo utilizzato dal soggetto agente abbia cagionato l'inganno nella persona offesa;

-- ingiusto profitto con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto passivo: deve essere stata realizzata una disposizione patrimoniale che abbia determinato un ingiusto arricchimento del soggetto agente con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto ingannato.

Tale tipologia di reato può configurarsi in ogni ambito aziendale e specificamente in quelli che vedono la Società impegnata, ad esempio, nel

l'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere, ad esempio, la concessione e/o la licenza.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto; (Co.modificato dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75), se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (art. 24 co.2*bis* del Decreto).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni (la parola «sovvenzioni» è stata inserita dall'art. 28*bis*, co.1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione), finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea (co.modificato dall'art. 30, co.1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito le parole «da due a sette anni» alle parole «da uno a sei anni». Successivamente, ai sensi dell'art. 7, co.1, D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea»”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

La fattispecie di reato può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.).

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo co.dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (le parole «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o» sono state aggiunte dall'art. 2, co.1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184) o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo co. o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età [e numero 7] (co. modificato dall'art. 2, co.1 lett. p), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

La condotta incriminata si configura nell'ipotesi in cui, alterando un sistema informatico o telematico oppure manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Essa si può dunque articolare in una duplice forma di manifestazione: la prima consiste nella creazione di anomalie di funzionamento nei sistemi informatici o telematici qui considerati (e cioè dello Stato o di altro ente pubblico); la seconda può invece manifestarsi attraverso interventi illegittimi, realizzati in qualsiasi modo (in ipotesi anche inserendo un virus nel software) su programmi, riferimenti, dati, notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi (informatici o telematici) considerati.

Tale illecito può quindi configurarsi, ad esempio, nel caso in cui dopo aver ottenuto un finanziamento si violi un sistema informatico o telematico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto oppure nel caso in cui una società che intenda partecipare ad una gara pubblica, alteri i registri informatici della P.A. procedente al fine di far sembrare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione alla gara, altrimenti non presenti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto; co.modificato dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316bis c.p.).

Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, co.1, lett. B), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità non li destina alle finalità previste (le parole da «finanziamenti, mutui» a «finalità previste» sono state sostituite alle parole «o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità» dall'art. 28-bis, co.1, lett. B), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni” (a norma dell'art. 7, co.1, D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea»).

In tale ipotesi di reato assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

La fattispecie si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto; (Co.modificato dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75); se il profitto conseguito è di rilevante entità o

il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter c.p.).

La parola “pubbliche” è stata sostituita alle parole “a danno dello Stato” dall’art. 28bis, co.1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in L. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione”.

“ Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, (la parola «sovvenzioni» è stata inserita dall’art.28bis, co.1, lett. c), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri (periodo aggiunto dall’art. 1, co.1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (periodo aggiunto dall’art. 1, co.1, lett. b), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. A norma dell’art. 7, co.1, D.lgs. n.75/2020, cit., il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea»).

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto; co.modificato dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75; se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui ricorra la “frode” nell'adempimento dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355. E' sufficiente l'inadempimento e non anche la conseguenza negativa sul regolare funzionamento del servizio pubblico o del pubblico stabilimento.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); quindi, anche per l'art. 356 rileva qualsiasi schema contrattuale con il quale l'Amministrazione riceve cose ed

opere.

Il reato è configurabile in riferimento a qualsiasi tipo di contratto di fornitura in esso comprendendosi contratti di compravendita, somministrazione, appalto. Ai fini dell'art. 356 c.p., quindi, rileva qualsiasi inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura che abbia un concreto effetto sulla conformità della prestazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto; co.modificato dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Per tutte le ipotesi di reato previste all'art. 24 del Decreto si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 lett. c), d) ed e).

3.3. Reati ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25 del Decreto, rubricato "**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**", così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale (Comma sostituito dall'art. 1, co.9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 5, co. 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, co.1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione

pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, co.2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co.2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera b) (co.sostituito dall'articolo 1, co.9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, co.2 (comma aggiunto dall'art. 1, co. 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3).

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall'articolo 25 del Decreto.

Concussione (art. 317 c.p.).

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25 co.1 del Decreto).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 25 co.2 del Decreto). Tuttavia, se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’Amministrazione di appartenenza nonché il pagamento o il rimborso di tributi e l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ai sensi dell’art. 319bis c.p. si applica la sanzione pecuniaria da trecento

a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Circostanze aggravanti (art. 319bis c.p.).

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote se si versa nell’ipotesi di cui al primo co. (art. 25 co.2 del Decreto); quando si versa nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319quater)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (l'art. 1, co.1, lett. c), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni»).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Corruzione di persona incarica di pubblico servizio (art. 320 c.p.).

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Tale norma stabilisce che le sanzioni previste nei primi tre commi dell'art. 25 del Decreto si applicano all'ente anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322**bis** c.p. (art. 25 co.4 del Decreto).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

“Le pene stabilite nel co.1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”

Laddove si versi in tale ipotesi, all'ente verrà applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote in relazione ai delitti di cui all'art. 318 e 322, co.1 e 3 c.p. (art. 25 co.1 del Decreto); la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote

in relazione ai delitti di cui all'art. 319 e 319ter, co.1 (art. 25 co.2 del Decreto); la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote in relazione ai delitti di cui all'art. 317, art. 319 aggravato ai sensi del 319bis, 319ter co.2 e 319quater (art. 25 co.3 del Decreto).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel co.1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo co. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al co. secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote per le ipotesi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 322 c.p. (art. 25, co. 1 del Decreto); si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per le ipotesi di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 322 c.p. (art. 24 co. 2 del Decreto).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.;

Rubrica dapprima sostituita dall'art. 1, co.1, lett. o), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, e successivamente modificata dall'art. 1, comma. 1, lett. a) D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha inserito le parole «, abuso d'ufficio» dopo le parole «istigazione alla corruzione»).

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche (alinea modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b) D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha sostituito le parole «,322, terzo e quarto comma, e 323» alle parole «e 322, terzo e quarto comma»):

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionali.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (Numero aggiunto dall'art. 1, co.1, lett. o), n. 2, L. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.);

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (Numero aggiunto dall'art. 1, co.1, lett. o), n. 2, L. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019).

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione (numero inserito dall'art. 1, co.1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. Successivamente, a norma dell'art.7, co.1, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea»). Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo co. del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (Le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, co.1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019).

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Si tratta di fattispecie di reato che può essere realizzata in molteplici aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri.

La corruzione può configurarsi sia nella forma c.d. attiva (l'amministratore o il dipendente corrompe un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio per far ottenere qualcosa all'ente) sia nella forma passiva (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).

La corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale.

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti contemplati dall'art. 25 si applicano all'ente anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone di cui all'art. 322bis (art. 25 co. 4 del Decreto).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 319, 319ter co.1, 321, 322 co.2 e 4, 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319bis, 319ter co.2 e 319quater si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 per una durata non inferiore a un anno. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co.2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera b) (co.sostituito dall'articolo 1, co. 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3).

3.4. Reati ex art. 25quiquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25quiquiesdecies del Decreto, rubricato “**Reati tributari**” (articolo inserito dall'articolo 39, co. 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), così dispone:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, co.1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, co.2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co.1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co. 2bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua

o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co.1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, co.1, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (Comma modificato dall'articolo 5, co.1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

Nei casi previsti dai commi 1, 1bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co.2, lettere c), d) ed e) (Comma modificato dall'articolo 5, co.1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall'articolo 25quiesdecies del Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1)

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi (Comma modificato dall'articolo 2, co.1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e successivamente dall'art. 39, co.1, lettera a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 25quiesdecies co.1 lett. a) del Decreto).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 2bis)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (Co.aggiunto dall'articolo 39, co.1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 25*quinqüesdecies* co.1 lett. b) del Decreto).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente (Alinea modificato dall'art. 39, co.1, lettera c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157):

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o

comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila;

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziari;

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del co. 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ai sensi dell'art. 25^{quiquiesdecies} co. 1 lett. c) del Decreto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1)

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Comma modificato dall'articolo 39, co.1, lettera l), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal co.1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi

dell'art. 25^{quiquiesdecies} co.1 lett. d) del Decreto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 2^{bis})

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (Co.aggiunto dall'articolo 39, co.1, lettera m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25^{quiquiesdecies} co.1 lett. e) del Decreto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (Co.modificato dall'articolo 6, co.1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Co.modificato dall'articolo 39, co.1, lettera n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi

dell'art. 25^{quiquiesdecies} co.1 lett. f) del Decreto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25^{quiquiesdecies} co. 1 lett. g) del Decreto.

Dichiarazione infedele (art. 4)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente (Alinea modificato dall'art. 4, co.1, lettera

d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e successivamente dall'articolo 39, co.1, lettera d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157):

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila (Lettera modificata dall'articolo 2, co.36-vicies semel, lett. d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; vedi anche il co.36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente modificata dall'art. 4, co.1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e dall'articolo 39, co.1, lettera e), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157);

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni (Lettera modificata dall'articolo 2, co.36-vicies semel, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 14; vedi anche il co.36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente modificata dall'articolo 4, co.1, lettere b) e d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e dall'articolo 39, co.1, lettera f), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del co.1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono

stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (Co.aggiunto dall'articolo 4, co.1, lettera c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

1-ter. Fuori dei casi di cui al co.1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal co.1, lettere a) e b) (Comma aggiunto dall'articolo 4, co.1, lettera c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e successivamente modificato dall'articolo 39, co.1, lettera g), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote ai sensi dell'art. 25^{quinqüesdecies} co.1 bis lett. a) del Decreto.

Omessa dichiarazione (art. 5)

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila (Comma modificato dall'articolo 2, co. 36^{vicies} semel, lett. f) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; vedi anche il comma 36-^{vicies} bis del medesimo articolo 2 e successivamente sostituito dall'articolo 5, co.1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Da ultimo modificato dall'articolo 39, co.1, lettera h), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19

dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila (Co.inserito per effetto della sostituzione del co.1 con i commi 1 e 1-bis, disposta dall'articolo 5, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Successivamente modificato dall'articolo 39, co.1, lettera i), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, co.3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (Co.modificato dall'articolo 5, co.1, lettera b), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Per tale reato la sanzione pecuniaria da applicare è fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25^{quinq}decies co.1 bis lett. b) del Decreto.

Indebita compensazione (art. 10 quater)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per tale reato la sanzione pecuniaria da applicare è fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. *25quinquiesdecies* co.1*bis* lett. c) del Decreto (Co.inserito dall'articolo 5, co.1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

Aree aziendali di T.N.E. potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24-25-25quinquies del Decreto.

Si sottolinea che T.N.E., quale società a prevalente capitale pubblico, si configura come "Organismo di diritto pubblico" ed è pertanto soggetta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica nell'espletamento della sua attività quale esplicitata nello Statuto.

I rischi teoricamente più rilevanti in relazione alla potenziale commissione di uno o più dei reati previsti dalla presente Sezione di Parte Speciale sono connessi al ruolo precipuo di T.N.E. nella qualità di Committente e di Stazione Appaltante.

In relazione a tale attività, si evidenziano le potenziali aree di rischio:

1) partecipazione, in particolare quale Committente e Stazione Appaltante nella realizzazione delle attività previste dall'oggetto sociale, a procedure di gara di appalti o di negoziazione diretta;

2) richiesta di erogazioni, contributi, mutui o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri ed utilizzo degli stessi;

3) gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali nonché, più in particolare, gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Ispettive, Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e con l'Autorità Giudiziaria;

4) approvvigionamento di beni e servizi, con particolare riferimento alle realtà di cantiere;

5) selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento ai profili inerenti il pagamento dei salari, dei contributi previdenziali, delle eventuali richieste di cassa integrazione;

6) gestione delle connessioni informatiche finalizzate all'accesso ai sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni.

4. Organizzazione aziendale di T.N.E..

Lo svolgimento delle attività aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e singole Sezioni della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 24-25-25*quinqüesdecies* del Decreto.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

Si indicano di seguito le funzioni/figure aziendali di T.N.E. potenzialmente connesse con lo svolgimento delle attività considerate a rischio di commissione dei reati di cui all'artt. 24-25-25*quinqües* del Decreto:

- Organo Amministrativo
- Ufficio Tecnico;
- Soggetti terzi incaricati dalla società per il compimento di specifiche attività nell'interesse della medesima;
- Collegio Sindacale;
- Soggetti che, in base alla disciplina contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e/o in virtù della specifica disciplina dei contratti pubblici, hanno specifici poteri decisionali e/o di controllo nei cantieri.

L'attività della Società è strutturata in modo da garantire:

- I. separazione/interruzione, all'interno di ciascuna operazione sensibile, tra il soggetto che avvia il procedimento, quello che lo esegue e/o conclude e quello che svolge l'attività di controllo;
- II. tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante adeguato livello di formalizzazione;
- III. esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati.

5. Principi generali di comportamento.

Di seguito vengono indicati i divieti di carattere generale che devono essere osservati da tutti i destinatari del Modello di T.N.E..

In via generale è fatto divieto di:

- a) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare direttamente o indirettamente le fattispecie di reato sopra considerate, ex artt. 25-

25quingiesdecies del Decreto;

b) violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Sezioni della Parte Speciale);

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. o loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale ovvero che possa comunque procurare un indebito vantaggio per T.N.E.;

d) distribuire omaggi o regalie;

e) improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria a principi che non siano ispirati ai valori di senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

f) in particolare, il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito o ribasso deve essere accordato dietro presentazione della documentazione di supporto e nel rispetto delle procedure gestionali previste;

g) effettuare prestazioni in favore di consulenti o partners commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o da svolgere;

h) effettuare pagamenti in contanti oltre la soglia prevista ai sensi di legge. In ogni caso i pagamenti in contanti devono essere effettuati nel rispetto dei principi gestionali esistenti e debitamente documentati;

i) non effettuare la registrazione documentale di ogni movimento finanziario;

j) promettere o erogare incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi inadeguati;

k) assumere alle dipendenze della Società dipendenti della P.A. di ogni qualifica e/o livello sino al decorso di un periodo di tempo ragionevole (almeno tre anni) dal compimento da parte di questi di un atto della P.A. da cui sia comunque derivato un vantaggio per la Società;

l) effettuare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;

m) destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

n) indurre in errore, con artifici o raggiri, un organismo pubblico, nazionale o comunitario, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società con danno dell'organismo pubblico interessato.

6. Le procedure di gestione adottate da T.N.E..

Al fine di prevenire i reati sopra richiamati, è opportuno evidenziare quanto segue.

Gli operatori economici che si interfacciano con T.N.E. sono selezionati nel rispetto delle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici”.

Si aggiunga che, nel caso in cui si proceda a un'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (valutazione dell'offerta

tecnica e dell'offerta economica), la Società individua, con delibera dell'Organo Amministrativo, un'apposita Commissione giudicatrice terza, individuata ai sensi di legge.

Per gli appalti minori e aggiudicazioni al prezzo più basso, le operazioni di gara sono in ogni caso condotte da un seggio di gara costituito da personale dell'Ufficio Tecnico.

Nell'ambito dell'Ufficio Tecnico il Responsabile Tecnico, che riveste altresì il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione agli specifici adempimenti previsti nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, è la figura cui spettano compiti di supervisione e controllo delle attività poste in essere dalla struttura operativa e di reportistica agli organi decisionali e all'OdV.

Con specifico riferimento alle attività di natura ispettiva poste in essere da Autorità di Vigilanza pubbliche nei confronti di T.N.E., i referenti della Società sono il Responsabile Tecnico o, in caso di sua indisponibilità, gli Assistenti Tecnici.

La assunzione del personale avviene in conformità a quanto previsto dal "Regolamento interno per il reclutamento di personale" cui si rimanda integralmente.

Per quanto concerne la procedura finalizzata ad ottenere l'erogazione di mutui, finanziamenti o contributi, è opportuno precisare che il potere decisionale è in capo all'Organo Amministrativo; la fase operativa e di istruzione è di competenza della struttura operativa, che provvede alla tenuta ed archiviazione della documentazione relativa.

7. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare

Il Responsabile Tecnico è tenuto a vigilare sul regolare svolgimento delle attività sulle quali esercita il controllo, effettuando un report trimestrale all'OdV, inviato per conoscenza all'Organo Amministrativo, fornendo adeguate informazioni sulle attività oggetto della presente sezione della Parte Speciale e sullo stato di attuazione del sistema previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.

Il Responsabile Tecnico è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV ogni violazione delle procedure e delle disposizioni di legge applicabili nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Parte Speciale, in particolare con riferimento a quelle violazioni che possano determinare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione e attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del Responsabile Tecnico, darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente parte speciale, delle procedure gestionali nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, e irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda a quanto prescritto nel Regolamento dell'Organismo e nella Parte Generale del Modello.